

Disciplina per il ricorso alle Cooperative da parte dei Comuni e delle U.S.L. per gli interventi di servizi sociali

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. In attuazione dell'art. 45 della Costituzione e dell'art. 4 dello Statuto, la Regione Toscana riconosce il ruolo della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di lucro, che istituzionalmente opera nel settore dei servizi socio - assistenziali.

2. Per fini di cui al precedente comma e' istituito l'albo regionale delle cooperative aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana, le quali presentino i seguenti requisiti di idoneita':

- a) effettiva autonomia organizzativa, ed imprenditorialita', risultati della consistenza patrimoniale della cooperativa e delle attrezzature a disposizione;
- b) esperienza acquisita dagli operatori nel campo dei servizi sociali evidenziabile attraverso la presentazione di curriculum documentato conformemente alle vigenti disposizioni;
- c) regolarita' dell'assunzione dei soci lavoratori o dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi, rispetto dei diritti dei soci lavoratori e dei dipendenti, con riferimento, almeno per la parte retributiva, ai contratti collettivi del settore o similari;
- d) dimostrazioni sulla qualita' dei servizi erogabili, come garanzia di rispetto dei criteri previsti nella programmazione e nell'organizzazione delle attivita' indicate nelle direttive emanate nel settore da parte dei Comuni, nonche' dal Consiglio regionale ai sensi del successivo art. 5.

3. Le cooperative possono richiedere l'iscrizione all' albo regionale, trascorso un anno dalla loro costituzione.

ARTICOLO 2

(Effetti dell'iscrizione all'Albo Regionale)

1. L'iscrizione all'albo regionale e' condizione necessaria per lo stabilirsi di rapporti convenzionali con le USL e con i Comuni in materia di servizi socio - assistenziali.

2. Le cooperative iscritte all'Albo regionale partecipano in sede locale alle conferenze di organizzazione ed alle altre iniziative di consultazione previste dalle leggi che disciplinano il settore

sociale.

3. La Regione, in sede consultiva, sente le associazioni rappresentative a livello regionale.

4. Le cooperative, iscritte all'Albo regionale possono far partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi dalla Regione Toscana, i soci lavoratori e dipendenti previa partecipazione alle spese.

ARTICOLO 3

(Iscrizione all'Albo Regionale)

1. La domanda di iscrizione all'Albo Regionale e' presentata dalla cooperativa alla Provincia nel cui territorio essa ha posto la propria sede legale.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) statuto,
- b) atto costitutivo,
- c) certificati comprovanti le iscrizioni previste per legge,
- d) relazione da cui risulti: - tipologia delle attivita' svolte e di quelle in corso, - area geografica di interventi, - anno della costituzione, - produzione ed attivita' scientifiche di ricerca e di formazione, - dotazione di attrezzature, strumenti ed immobili (in proprieta', affitto, uso),
- e) elenco nominativo dei soci e dei dipendenti da impegnare nelle attivita' di servizio in cui sia specificato: - titolo di studio, - attestati di frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento e di eventuali tirocini, - attivita' svolte negli ultimi tre anni, - pubblicazione ed attivita' scientifiche e di ricerca,
- f) dimostrazione che il numero dei dipendenti non superi il numero dei soci.

3. La Provincia trasmette alla Giunta regionale entro 60 giorni dal ricevimento, la domanda corredata dal proprio parere favorevole o sfavorevole alla iscrizione all'Albo regionale.

4. L'iscrizione all'albo e' disposta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. L'albo regionale delle cooperative e' annualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il quale da' notizia delle singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

6. La revoca dell'iscrizione all'Albo regionale avviene su proposta della USL o del Comune alla Provincia in ogni tempo al venir meno di uno dei requisiti di cui al 2o comma dell'art. 1 e dei punti e) e f) dell'art. 3 o comunque per fatti conclamati di

carezza.

7. Per l'istruttoria delle domande di iscrizione, così come pure per la revoca della medesima, la Provincia, ove non sia ancora dotata di propri uffici, adempie con le modalità di cui all'art. 4, punto 2 della LR 17 ottobre 1983, n. 69; allorché la proposta di revoca provenga da una USL, la Provincia dovrà avvalersi dei servizi di una USL diversa da quella proponente.

ARTICOLO 4

(Relazione annuale)

1. La Provincia organizza una conferenza annuale con la partecipazione delle USL, dei Comuni e delle Cooperative operanti nella zona.

2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al successivo comma 3, la relazione dovrà contenere elementi di valutazione sullo svolgimento dei rapporti convenzionali, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dai programmi e alla qualità delle prestazioni.

3. La Provincia trasmette alla Giunta Regionale una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. I termini e le modalità della relazione di cui ai precedenti commi sono stabiliti nel piano sanitario regionale e nel piano regionale dei servizi sociali.

ARTICOLO 5

(Rapporti e convenzioni)

1. Le USL e i Comuni, per l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali di zona possono instaurare rapporti convenzionali con cooperative iscritte all'Albo regionale, anche a norma dell'art. 67 della LR del 24 maggio 1980, n. 68.

2. Per le USL dell'area fiorentina i rapporti convenzionali possono essere stipulati dalle USL o dal Comune di Firenze.

3. Il Consiglio regionale può impartire direttive anche nella forma di schema tipo di convenzione per disciplinare gli aspetti concernenti: descrizione dell'intervento, tipologia, qualità e standards, modalità di svolgimento delle prestazioni, verifiche, profili professionali da utilizzare per i servizi, nonché gli altri aspetti concernenti il rapporto convenzionale tesi a garantire i diritti dei soci lavoratori e dipendenti, le modalità di pagamento ed i criteri base per la determinazione delle tariffe.